

Le nuove regole sulle
convenzioni di segreteria a
seguito del decreto del
Ministro dell'Interno del 21
ottobre 2020

Amedeo Scarsella



Vicesegretario Nazionale U.N.S.C.P.



WEBINAR

12 FEBBRAIO 2021 ORE 15

Le ultime novità in materia di Segretari comunali
**LE NUOVE REGOLE SULLE CONVENZIONI DI SEGRETERIA
E IL CCNL DEL 17 DICEMBRE 2020**



Le convenzioni di segreteria art. 98 del TUEL

“I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province”.

Le convenzioni di segreteria art. 10 del D.P.R. 465/1997 – Il contenuto

I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. Le convenzioni stabiliscono:

- le modalità di espletamento del servizio;
- il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario;
- la ripartizione degli oneri finanziari tra i comuni per la retribuzione del segretario;
- la durata della convenzione;
- la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie.

Le convenzioni di segreteria art. 10 del D.P.R. 465/1997 – Il trattamento economico

Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una **retribuzione mensile aggiuntiva** ed il rimborso delle **spese di viaggio regolarmente documentate** per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.

L'art. 45 del CCNL 16.05.2001 prevede una retribuzione aggiuntiva mensile per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata di importo pari alla **maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, da a) ad e) in godimento**, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.

La struttura della retribuzione del Segretario

Art.37 CCNL 16.05.2001

La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:

- a) trattamento stipendiale;**
- b) indennità integrativa speciale;**
- c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;**
- d) retribuzione di posizione;**
- e) maturato economico annuo, ove spettante;**
- f) retribuzione di risultato
- g) diritti di segreteria
- h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate

La classificazione della sede: la disciplina previgente al TUEL

L'art. 1 della Legge 604/1962, dopo aver previsto l'obbligo di assegnare a ciascun Comune, secondo la sua popolazione residente, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella A) allegata, precisava che **“per i Comuni consorziati, la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei Comuni uniti in consorzio”**. La tabella di classificazione dei Comuni in rapporto alla popolazione residente è stata poi aggiornata dal D.P.R. 749/1972.

(L'art. 35 del D.P.R. 465/1997 ha abrogato la previgente disciplina, ma la norma ha espressamente fatta salva la tabella A) allegata al D.P.R. 749/1972 relativa appunto alla classificazione dei comuni in relazione alla complessiva popolazione residente di tutti i comuni convenzionati per gli incarichi dei segretari comunali – Stessa)

Classificazione delle sedi: la disciplina dopo il D.P.R. 465/1997 e il TUEL (1)

Il sistema di classificazione delle sedi di segreteria previsto nella previgente disciplina è stato fatto salvo sia dal D.P.R. 465/1997 che dal TUEL sulla base delle seguenti disposizioni:

- art. 35 del D.P.R. 465/1997 ha abrogato la previgente disciplina in materia di segretari comunali, ma la norma ha espressamente fatto salva la tabella A) allegata al D.P.R. 749/1972 relativa alla classificazione dei comuni in relazione alla complessiva popolazione residente di tutti i comuni convenzionati per gli incarichi dei segretari comunali;
- art. 106, comma 1 del Tuel, “1. *Fino alla stipulazione una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749*”.

Classificazione delle sedi: la disciplina dopo il D.P.R. 465/1997 e il TUEL (2)

L'Agas in continuità con il citato criterio classificatorio, ha espressamente statuito in diverse deliberazioni adottate (cfr. deliberazione n. 150 del 15/07/1999, n. 90 del 12/04/2000, n. 135 del 29/05/2000 e n. 164 del 27/07/2000) che **la classificazione della sede in convenzione per l'ufficio di segretario "si riferisce alla segreteria convenzionata e non ai singoli comuni"**, sulla base cioè della somma degli abitanti certificati dagli uffici anagrafe dei Comuni convenzionati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stipula della convenzione.

Classificazione delle sedi: la circolare Cimmino

Con circolare del 24.03.2015 del Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, avente ad oggetto "Convenzioni di segreteria" si è proceduto **"alla luce dei recenti sviluppi interpretativi dell'istituto"** (il riferimento è alla nota 29.09.2014 n. 76063 di prot. della Ragioneria generale dello Stato) ad una revisione del criterio classificatorio delle Convenzioni di segreteria definito con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione della soppressa Agenzia.

"Al fine si ritiene che, in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del "segretario convenzionato" dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune c.d. capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del Segretario".

Classificazione delle sedi: la giurisprudenza sulla circolare Cimmino

Sentenze che ritengono «illegittima» la Circolare Cimmino:

- Tribunale di Como sentenze n. 203/2016
- Tribunale di Tivoli n. 163/2017 del 23.02.2017
- Tribunale di Sassari del 16 dicembre 2020

In senso contrario:

- Corte d'Appello di Milano sentenza n. 152/2019

Classificazione delle sedi: la giurisprudenza sulla circolare Cimmino

Le motivazioni della sentenza del Tribunale di Sassari:

- il sistema delle fonti regolatrici del trattamento economico dei segretari comunali è imperniato sul contratto collettivo, il quale assume il ruolo di fonte esclusiva di tutte le questioni che influenzano la determinazione della retribuzione finale;
- non vi è dubbio che il riferimento alle norme sulla classificazione delle sedi di segreteria è stato interpretato dalle parti firmatarie del contratto collettivo nel senso che la retribuzione dei segretari comunali dei comuni convenzionati dovesse essere parametrata a la classe demografica corrispondente alla sommatoria della popolazione dei comuni convenzionati;
- la nota del Dipartimento della Ragioneria di Stato del Ministero delle Finanze del 29.9.2014, la circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2015 si pongono in contrasto col sistema delle fonti regolatrici la materia in questione;
- fino alla stipula di un nuovo contratto collettivo che modifichi il criterio di determinazione dei segretari comunali di due comuni convenzionati (ancorandola eventualmente alla popolazione del comune capofila) non sono ammesse modifiche unilaterali operate a mezzo di circolari ministeriali.

La modifica normativa del 2020

L'art. 16-ter del D.L. 162/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 dispone che:

- la classe di segreteria delle convenzioni è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati (comma 11).
- le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno (comma 12);
- i nuovi criteri di classificazione si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020

Art. 2:

- Le sedi di segreteria convenzionate **sono classificate, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione;**
- possono partecipare ad una medesima convenzione **fino a cinque enti;**
- la nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, **avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.**

L'entrata in vigore delle nuove regole

La decorrenza e la disciplina transitoria:

- La nuova disciplina si applica alle assegnazioni effettuate dal 1 dicembre 2020 in sedi convenzionate (art. 1, D.M. 21.10.2020);
- Le sedi di segreteria convenzionate per le quali l'assegnazione del segretario titolare sia avvenuta prima del 1 dicembre 2020 restano classificate, sino alla naturale scadenza, sulla base della popolazione dell'ente che ha disposto la nomina. In caso di modificazione del numero degli enti aderenti alla convenzione si applica la nuova disciplina (art. 5, D.M. 21.10.2020).

La successiva disponibilità

Il D.M. distingue il trattamento economico del segretario in disponibilità al termine dell'incarico nella convenzione:

- per la disponibilità che segue alle assegnazioni nelle convenzioni con i precedenti criteri, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva (art. 5, comma 3, del D.M. 21.10.2020);
- per le convenzioni classificate con i nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, **con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila** (art. 16-ter, comma 13, del D.L. 162/2019).